



www.centrostudicostamagna.it

Il notaio genovese e la “rivoluzione commerciale”

Mentre nel secolo XII a Bologna fiorisce il fenomeno della rinascita del diritto romano che porta al perfezionarsi della forma documentale dell'*instrumentum*, a Genova, centro mercantile dalla vita multiforme, in un momento di grande espansione ed in pieno travaglio giuridico e sociale, si va instaurando una società che mal sopporta il diritto Giustiniano, un diritto sorto per regolare una società prevalentemente agraria e perciò tendenzialmente statica.

A Genova, il diritto romano si rivela inadeguato a risolvere i problemi di una nuova società che richiede un diritto di facile e di rapida applicazione, libero da remore che ne ostacolino la prorompente vitalità.

Questo stato di cose induce i notai genovesi a creare strumenti giuridici tali che permettano di superare da un lato i vincoli posti dal diritto romano adattandosi alla nuova mentalità della società mercantile e dall'altro a scongiurare il rischio di soffocare la rinascita economica con la rigida applicazione dei divieti canonici in materia di usura.

Il tema della funzione notarile nella creazione di nuovo diritto, sostiene Vito Piergiovanni ¹, “è centrale per comprendere non solo questa professione ma alcuni sviluppi della pratica e della dottrina giuridica successiva all'anno Mille. Roberto Lopez ha inventato per questo momento storico la felice espressione di ‘rivoluzione commerciale’ che si è nutrita di radicali mutamenti economici, di differenti assetti sociali, ma anche di una cultura e di strumenti tecnici adeguati alla nuova temperie politica: egli afferma che lo sviluppo dei contratti commerciali ha, nella storia del commercio, la stessa decisiva importanza che ebbe lo sviluppo delle tecniche e degli strumenti nella storia dell'agricoltura.”

¹ V. PIERGIOVANNI, *Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino*, in “Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa”, Milano 2002, pag.240.

La documentazione notarile, infatti, come osserva il Costamagna ², è “specchio fedele delle necessità vitali delle popolazioni, delle influenze culturali ricevute attraverso i rapporti e talora gli scontri con tradizioni e costumanze diverse. Prassi che è sempre stata, e ancora è, sapiente mediatrice tra l’imposto e l’accettato, tra l’antico e il nuovo”.

I notai genovesi sono pronti a recepire nei loro documenti i nuovi complessi rapporti economici spontaneamente elaborati dalla consuetudine mercantile e la loro documentazione ci offre testimonianza della nascita di originali forme negoziali come la commenda, la *societas*, il cambio, l’assicurazione, il deposito bancario etc., a cominciare dal cartolare di Giovanni Scriba, il più antico al mondo pervenuto sino a noi.

“La linea tendenziale, che coinvolge però tutta la pratica negoziale” puntalizza il Grossi ³ “è quella della atipicità: il mondo giuridico trova i suoi strumenti congeniali di azione non in schemi esemplati su modelli precedenti (per esempio, romani) o codificati su modelli nuovi di zecca. L’uso aborrisce dalla modellistica rigida; i suoi stampi sono duttili e mutevoli, con un affidamento totale alle intuizioni del notaio e della buona fede delle parti: con il risultato che si assiste spesso alla deformazione e snaturazione di assetti negoziali tradizionalmente sorti con una specifica funzione ed ora costretti a funzione profondamente diversa.”

Il notariato medievale genovese, quindi, si deve prodigare per assicurare da un lato la puntuale esecuzione del negozio giuridico consacrato nell’*instrumentum* e dall’altro per aggirare le non lievi difficoltà create dalle garanzie legali (risalenti al diritto romano) che sono spesso di ostacolo alla libertà del commercio.

Fra i mezzi più usati dai notai per il conseguimento di queste finalità, come vedremo, si distinguono le clausole penali inserite negli atti per sanzionare le varie ipotesi di inadempimento, e soprattutto le frequenti clausole di rinuncia alle azioni o eccezioni fondate sul diritto romano.



² G.COSTAMAGNA, *Bologna e il ritorno del diritto romano nella documentazione notarile (secoli XII-XIV)*, in Atti del convegno “Studio bolognese e formazione del notariato (Maggio 1989)”, Milano 1992, pag.14.

³ P.GROSSI, *L’ordine giuridico medievale*, Bari 2003, pag.104